



COMUNICATO STAMPA n. 209/23

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-167/22 | Commissione / Danimarca (Durata massima di parcheggio)

Inadempimento di uno Stato: la Corte respinge il ricorso della Commissione contro la Danimarca riguardante la durata massima di parcheggio nelle aree autostradali

Nel 2018 la Danimarca ha stabilito una regola che limita a 25 ore la durata massima di parcheggio nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale danese. La Commissione europea ritiene che tale regola costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto in quanto non incide allo stesso modo sugli autotrasportatori danesi e su quelli non residenti. Essa ha quindi avviato un procedimento di infrazione contro la Danimarca. La Danimarca sostiene che la regola delle 25 ore è conforme al diritto dell'Unione. Tale regola, infatti, si applica sia ai trasportatori danesi che ai trasportatori non residenti. Inoltre, questi ultimi hanno altre opzioni di parcheggio in Danimarca. Non convinta dagli argomenti del governo danese, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte respinge il ricorso della Commissione.

Essa rileva che la regola delle 25 ore può avere un effetto concreto sull'esercizio, da parte dei trasportatori non residenti, dei diritti di trasporto, in particolare, di cabotaggio, ad essi conferiti, in quanto impedisce ai conducenti di utilizzare le aree autostradali ai fini dei periodi di riposo obbligatori¹ eccedenti una tale durata, e che detta regola incide maggiormente su tali trasportatori non residenti rispetto ai trasportatori che hanno un centro operativo in Danimarca e che, per questo motivo, possono indurre più facilmente i loro conducenti a convogliarvi i loro autocarri.

La Commissione non ha tuttavia prodotto alcun dato oggettivo che consenta di stabilire che, rispetto al volume del traffico pertinente, le capacità di parcheggio alternative fornite dal settore privato siano insufficienti ad accogliere i veicoli la cui massa massima autorizzata supera le 3,5 tonnellate ai fini dei periodi di riposo eccedenti le 25 ore. Orbene, senza tali dati oggettivi, la Corte non può stabilire, se non basandosi su presunzioni, che la regola delle 25 ore sia effettivamente tale da ostacolare le attività di trasporto di cabotaggio esercitate da prestatori stabiliti negli altri Stati membri.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Il regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.